

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) LONGOBUCCO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) SPADAFORA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAGNI ILARIA

Seduta del 11/12/2018

FATTO

Con ricorso presentato in data 18 maggio 2018, il ricorrente agiva nei confronti dell'intermediario, deducendo di aver stipulato un contratto di finanziamento per euro 22.396,80, da restituire in 120 rate mensili dell'importo di euro 186,64 ciascuna, estinto anticipatamente alla data del 31 maggio 2011, e di aver esperito reclamo chiedendo quota parte delle commissioni non maturate nonché copia del contratto o in ogni caso l'indicazione del numero dello stesso, della data di stipula, dell'importo di tutte le somme addebitate per interessi, commissioni, premi e spese, con specifica indicazione degli importi di ciascuna delle predette voci di costo, del TAN e del TAEG applicati.

Non avendo ricevuto la documentazione richiesta, il ricorrente chiedeva di veder accertato il proprio diritto ad ottenere dall'intermediario la trasmissione di copia del contratto, nonché la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della condotta ostruzionistica di questi, quantificati in euro 500,00.

L'intermediario, dal canto suo, rileva di aver trasmesso tutto quanto in proprio possesso, ad eccezione del contratto, perché *"non presente nei propri archivi"*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

Ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB, il cliente ha diritto di ottenere "copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni".

L'intermediario, nella specie, ha fornito al ricorrente, a seguito della presentazione del reclamo, il conteggio estintivo già consegnato in precedenza e i dati in suo possesso relativi al finanziamento; non ha invece trasmesso copia del contratto deducendo che lo stesso non era presente in archivio, ma senza allegare una impossibilità sopravvenuta non imputabile, legata alla mancata consegna.

L'intermediario, dunque, non contesta l'esistenza del diritto fatto valere dal ricorrente, né di essere inadempiente. Fatto estintivo della pretesa, giusta gli artt. 1218 c.c. e 1256 c.c., sarebbe unicamente l'impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile al debitore della stessa.

Per altro verso, come ripetutamente affermato da questo Arbitro, "lo smarrimento del documento contrattuale richiesto dalla ricorrente è comunque imputabile alla banca resistente, anche ove costituisca un'impossibilità sopravvenuta della prestazione, trattandosi di un disservizio che inerisce alla sfera organizzativa e di controllo della banca medesima e non sussistendo alcuna prova (nemmeno indiziaria) di caso fortuito o forza maggiore" (Collegio di Roma, decisioni n. 12048/2018, n. 10200/2016, n. 6180/2016, n. 4146/2015).

Si riconosce perciò il diritto del ricorrente alla consegna della documentazione.

In quanto imputabile all'intermediario, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione estingue sì l'obbligazione originaria, ma fa sorgere, in via sostitutiva, l'obbligazione di risarcimento del danno. Il ricorrente, tuttavia, non ha dato la prova che la mancata consegna di tale documentazione da parte della banca resistente gli abbia cagionato un danno risarcibile.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta il diritto del ricorrente ad ottenere la documentazione richiesta. Respinta ogni altra domanda.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI